



COMUNE DI PAULI ARBAREI

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Via Giovanni 23°, 6-09020 Tel.070/939039 – Fax 070/939955

CODICE FISCALE 82000530921

PARTITA IVA 01494400920

 Via Giovanni 23° n. 6  070/939039 – Fax 070/939955

E-Mail: socioculturale@comune.pauliarbarei.ca.it PEC: comune.pauliarbarei@pec.it

UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE

BANDO PUBBLICO

PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALLA L. 431/1998, ART. 11 ANNUALITÀ 2021

La Responsabile del Servizio Socio Assistenziale, P.I., Cultura, Sport e Spettacolo

In esecuzione delle disposizioni, di cui :

- ° alla legge n. 431 del 1998, e successive modifiche, ed in particolare l'art. 11 che istituisce, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, il fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- ° al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999;
- ° al decreto del 19 luglio 2021 - Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, con oggetto "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Decreto riparto disponibilità 2021";
- ° alla delibera della G. R. n. 37/40 del 09.09.2021 con oggetto "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Ripartizione risorse stanziata nell'anno 2021 e criteri per il funzionamento del Fondo. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11 e gli allegati n. 1 riportante gli stanziamenti per i Comuni anno 2021 e n. 2 Fondo sostegno affitti (art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, D.M. 7 giugno 1999 e D.M. n. 290 del 19.07.2021) – Criteri per l'individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi".
- ° alla delibera della G.C. n.55 del 11/11/2021;
- ° alla determinazione della Responsabile del Servizio Sociale n. 181/450 del 24/11/2021.

RENDE NOTO

Che gli interessati in possesso dei requisiti di seguito indicati possono presentare richiesta al Comune per l'accesso ai contributi a integrazione dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della L. 431/98 per l'anno 2021.

**Le domande devono essere presentate all' Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre
le ore 13:00 del giorno 06 Dicembre 2021**

ART. 1 DESTINATARI

Destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione

principale, che a causa di particolari condizioni economiche e/o di disagio sociale, abbiano un'elevata incidenza del canone sul reddito complessivo del nucleo, che siano di conseguenza interessati ad un contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione.

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda.

ART. 2 REQUISITI DI AMMISSIONE

Sono ammessi a concorrere all'assegnazione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all'art. 11, comma 3, della L. 431/98, i soggetti che, alla data della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- ° A) Essere residente unitamente a tutti i componenti del proprio nucleo familiare anagrafico nel Comune di Pauli Arbarei, alla data di presentazione della domanda;
- ° B) essere residenti anagraficamente nell'alloggio per il quale si chiede il contributo, al momento di presentazione della domanda;
- ° C) Essere, unitamente a tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico, cittadini italiani ovvero cittadini di un Stato appartenente all'unione europea ovvero di uno Stato non appartenente all'Unione europea purché muniti di un regolare permesso di soggiorno (Per gli immigrati extracomunitari è necessario inoltre il possesso di regolare permesso di soggiorno);
- ° D) Non essere assegnatario, unitamente a tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico, di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
- ° E) Non essere assegnatario, unitamente a tutti i componenti del nucleo anagrafico, di diritti di proprietà, usufrutto, uso abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il nucleo familiare è ammesso al contributo nel caso in cui, un suo componente, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene;
- ° F) Non essere titolare, unitamente a tutti i componenti del nucleo anagrafico, di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9);
- ° G) Essere titolare di un contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata, occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva, situata nel Comune di Pauli Arbarei.

Il contratto di locazione deve:

- ° essere stipulato ai sensi della normativa vigente e deve essere quello per l'abitazione principale corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente e dal nucleo familiare;
- ° risultare da un contratto regolarmente registrato (ex art. 2, comma 1 della L. 431/1998) e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- ° sussistere al momento della presentazione della domanda;
- ° permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato deve essere restituito entro dieci giorni;
- ° H) Non avere in corso contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
- ° I) Di non essere beneficiari per gli stessi fini di contributi provenienti da programmi di intervento simili.

I suddetti requisiti devono essere posseduti anche al momento dell'erogazione del contributo e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto.

La mancanza di uno dei suddetti requisiti, costituisce causa di esclusione dalla procedura, così

come l'istanza priva della documentazione richiesta, nonché presentata dopo la scadenza prevista.

DEFINIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare da considerare ai fini dell'accesso alle agevolazioni in oggetto, è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente, ai sensi dell'art. 4 del DPR 30.05.1989, n. 223, alla data di pubblicazione del bando.

ART. 3 REQUISITI REDDITUALI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) FASCIA A :** Il valore ISEE ordinario o corrente (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.405,08), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;
- b) FASCIA B:** Il valore ISEE ordinario o corrente (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad €. 14.573,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

FASCIA COVID: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad €. 35.000,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a €. 2.320,00.

Per l'ammissibilità alla Fascia Covid-19, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del DM n. 290 del 19/7/2021, i richiedenti devono presentare una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020.

ART. 4 CUMULABILITÀ CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

Si premette che la non cumulabilità del Fondo in oggetto con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione determina la riduzione dell'erogazione del contributo del Fondo della quota pari a quella riconosciuta per l'altra misura o viceversa determina la riduzione della quota dell'altra misura del valore riconosciuto per il Fondo in argomento, come per esempio nel caso, di seguito descritto, del Reddito di Cittadinanza. Viceversa, la cumulabilità del Fondo in argomento con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione non determina la riduzione dell'erogazione del contributo per nessuna delle due misure. Naturalmente, poiché entrambe le misure perseguono il fine di sostenere il pagamento del canone di locazione, il contributo annuale cumulato, non può essere superiore al valore annuo del canone di locazione. Reddito/Pensione di cittadinanza.

Reddito/Pensione di cittadinanza

Come disposto dall'articolo 1, comma 6 del decreto n. 290 del 19/7/2021, "i contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i., come stabilito dall'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto."

Posto quanto sopra i Comuni erogheranno l'intero contributo anche ai beneficiari della quota destinata all'affitto del cd. Reddito/pensione di cittadinanza in quanto la compensazione sul reddito/pensione di cittadinanza per la quota destinata all'affitto sarà effettuata dall'INPS, successivamente alla comunicazione allo stesso ente di previdenza, da parte dei comuni, della lista dei beneficiari.

Fondo inquilini morosi incolpevoli

Alla luce di quanto disposto dell'art. 1, comma 7, del DM n. 290 del 19/7/2021 le risorse possono essere utilizzate ottimizzandone l'efficienza, anche in forma coordinata con le risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli, pertanto le risorse dei due fondi possono essere tra loro cumulate.

I contributi, aiuti, finanziamenti pubblici non compresi tra quelli sopra elencati sono cumulabili con il Fondo di cui alla L 431/1998, salvo che non sia previsto diversamente dalla norma.

L'ISEE di riferimento è quello riferito all'anno 2021, in corso di validità entro la data di scadenza del presente bando.

ART. 5 DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO
--

Le domande presentate saranno istruite e, salvo esclusione, collocate nella fascia reddituale di riferimento (A, B o Covid).

L'entità dei contributi, nel rispetto dei limiti massimi di € 3.098,74 per la fascia A e € 2.320,00 per la fascia B e la fascia Covid.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori.

Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B e la fascia Covid è pari al 24% dell'ISEE.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% (entro i limiti massimi sopra richiamati) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito per la fascia A e B possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).

Per determinare il contributo (C) pertanto occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile ($C = CA - CS$). Il risultato ottenuto, nei casi di cui al precedente punto, può essere incrementato sino al 25%. Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime più volte richiamate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie altrimenti è pari al valore calcolato.

Esempio del calcolo massimo di contributo:

ISEE del nucleo familiare = €. 10.000,00;

canone annuo effettivo = €. 3.600,00

canone sopportabile = $10.000,00 \times 14\% =$ €. 1.400,00

ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo – canone sopportabile

Quindi: ammontare del contributo = €. 3.600,00 - €. 1.400,00 = €. 2.200,00.

Qualora lo stanziamento regionale attribuito al Comune di Pauli Arbarei, non riesca a coprire per intero il fabbisogno economico necessario, l'importo da liquidare ai beneficiari appartenenti alle fasce A – B e Covid verrà proporzionalmente attribuito in base alle istanze che saranno presentate.

ART. 6 GRADUATORIA

Sulla base delle domande presentate, il Comune procede all'istruttoria ed ai relativi controlli verificandone la completezza e la regolarità.

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base dell'incidenza del canone di locazione sul reddito complessivo ISEE annuo del nucleo familiare richiedente.

In caso di parità di incidenza del canone sul reddito, le domande verranno collocate in ordine crescente di ISEE complessivo.

Si procederà alla formulazione della graduatoria provvisoria.

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata per cinque giorni all'albo pretorio del Comune, eventuali osservazioni ed opposizioni, rese in forma scritta, potranno essere presentate entro tale termine.

La graduatoria definitiva verrà approvata con determinazione del responsabile del servizio sociale e verrà pubblicata all'albo pretorio del Comune.

In caso di irregolarità formali è consentita l'integrazione su richiesta degli uffici comunali entro 2 giorni.

ART. 7 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il diritto al contributo decorre dal 1 gennaio 2021 o da eventuale altra successiva data di stipula del contratto di locazione.

Il contributo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione è riferito all'anno in corso ed è calcolato in base al numero dei mesi pagati nel periodo gennaio-dicembre 2021.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione.

La mancata presentazione delle stesse, comporterà l'esclusione dal contributo.

Il Comune provvede all'erogazione del contributo come stabilito al precedente art.5 a seguito dell'accreditamento da parte della R.A.S. del relativo finanziamento.

ART. 8 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno essere prestate entro e non oltre le **ore 13.00 del giorno 6 Dicembre 2021**; le stesse, debitamente sottoscritte e corredate da copia di un documento di identità, devono essere complete di tutta la necessaria ed idonea documentazione ed essere trasmesse secondo le seguenti modalità: invio tramite e-mail al seguente indirizzo:

protocollo@comune.pauliarbarei.ca.it - Pec: comune.pauliarbarei@pec.it **OPPURE** potranno essere **consegnate a mano** all'Ufficio Protocollo del Comune.

Alla Domanda si devono allegare:

- fotocopia del contratto di locazione dell'immobile regolarmente registrato all'Ufficio del Registro;
- fotocopia non autenticata di un documento di identità valido di colui che sottoscrive la domanda;
- documento attestante la regolarità nel pagamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'ultimo anno;
- certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (per i cittadini extracomunitari);
- fotocopia delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione anno 2021 ;
- Attestazione ISEE anno 2021.

ART. 9 CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il Comune di Pauli Arbarei, potrà procedere al controllo delle pratiche e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle Dichiarazioni presentate dai concorrenti.

Ai sensi degli articoli 75 e 76 dello stesso D. P. R., in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali espressamente previste in proposito, l'Amministrazione Comunale di Pauli Arbarei provvede alla revoca del beneficio eventualmente concesso e agisce per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità di quanto dichiarato dai concorrenti.

ART. 10 INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003 – CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) – si informa che il trattamento dei dati personali, raccolti da questo ente o comunque forniti allo stesso, è finalizzato unicamente allo svolgimento del compito istituzionale relativo al predetto bando. Si rimanda alle disposizioni integrali di cui all'informativa trattamento dati, che sarà allegato al modulo di domanda.

ART. 11 NORME FINALI

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento a quanto previsto dalle L. n. 431/98, L. n. 109/98, i decreti attuativi, in particolare il decreto del 19 luglio 2021, la delibera G. R. n. 37/40 del 09.09.2021 e le note trasmesse dalla RAS – Assessorato dei Lavori Pubblici.

ART. 12 PUBBLICITÀ DEL BANDO

Copia del bando sarà consultabile all'Albo pretorio online sul sito del Comune www.comune.pauliarbarei.su.it, affinché i cittadini ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni.

Il modulo di domanda per la presentazione dell'istanza sarà disponibile sul sito istituzionale del Comune www.comune.pauliarbarei.su.it.

ART. 13 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/1990, la Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Rita Carta, che potrà essere contattata al numero: 070/939039, oppure a mezzo e-mail all'indirizzo socioculturale@comune.pauliarbarei.ca.it.

Pauli Arbarei, 24/11/2021

La Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Rita Carta